

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1987

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in materia di funzioni assegnate ai dirigenti generali tecnici del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Nel determinare l'organico dei dirigenti del Ministero della difesa, la tabella VIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, prevede al quadro B, innovando la precedente denominazione della qualifica di «ispettore generale tecnico capo», due posti di «dirigente generale tecnico» con funzioni di consigliere ministeriale, riservati ai dirigenti dei ruoli tecnici dell'amministrazione.

L'area di impiego dei predetti dirigenti generali fu a suo tempo determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, recante riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero, il quale, all'articolo 12, secondo comma, prevede che gli stessi fanno parte degli organi tecnico-scientifici dello Stato Maggiore della difesa e disimpegnano compiti di studio e di alta consulenza tecnica.

L'evoluzione degli ordinamenti militari nel

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settore d'interesse tecnico-scientifico, segnata particolarmente dalla ristrutturazione del Consiglio tecnico-scientifico della Difesa e dell'attribuzione al Segretario generale della difesa delle funzioni di direttore nazionale degli armamenti, ha spostato negli ultimi anni dall'area tecnico-operativa dello Stato Maggiore della difesa a quella tecnico-amministrativa facente capo all'ufficio del Segretario generale le esigenze di utilizzazione dei due dirigenti generali tecnici.

Non è stato peraltro possibile provvedere alle conseguenti attribuzioni di incarico, stante il vincolo legislativo d'impiego presso gli organi tecnico-scientifici dello Stato Maggiore della difesa posto dal citato secondo comma

dell'articolo 12 del decreto presidenziale n. 1479 del 1965.

In relazione a quanto sopra si rende necessario un intervento legislativo che, rimuovendo l'accennato impedimento, consenta di conferire ai funzionari in parola, con le forme normalmente seguite per l'impiego dei dirigenti generali dello Stato, gli incarichi di studio e ricerca previsti dalla tabella all'inizio richiamata nell'ambito di altri servizi dell'Amministrazione secondo le esigenze attualmente avvertite.

A ciò è intesa l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, prevista dal disegno di legge, il quale, ovviamente, non comporta oneri.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.